

REGOLAMENTO INTERNO

DI

FEDART – FIDI

Federazione Nazionale Unitaria di Categoria dei Confidi

Art.1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attuazione delle norme dello Statuto della "Federazione Nazionale Unitaria di Categoria dei Confidi fra Imprese Artigiane e fra Piccole e Medie Imprese", previsti e disciplinati dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n° 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n° 326 e dall'art. 112 del D.L. 01/09/1993 n° 385 (T.U.B.)- più brevemente denominata "FEDART-FIDI" ed indicata come "Federazione" ai fini del presente Regolamento.

Art.2

(Procedura di adesione)

1. I Confidi di cui all'art.4 dello Statuto per aderire alla Federazione debbono inviare al Presidente di FEDART-FIDI la domanda di adesione prevista all'art. 5 dello Statuto corredata:
 - a. dalla copia della relativa delibera del proprio Consiglio di Amministrazione o della propria Assemblea, secondo le proprie disposizioni statutarie, debitamente autenticata dal Presidente del Confidi richiedente o da chi lo sostituisce a norma di Statuto;
 - b. da una copia del proprio Statuto e dal Bilancio approvato nell'anno solare precedente, completo delle relative relazioni e – nel caso di intervenuta fusione – la sommatoria dei due Bilanci approvati nell'anno solare precedente completi delle relative relazioni;
 - c. dal Foglio di Informazioni Statistiche predisposto dalla Federazione presso la quale si acquisisce e debitamente compilato in ogni sua parte;

- d. da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.5 dello Statuto;
 - e. dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
2. Il Presidente, ricevuta la domanda, e raccolti tutti gli elementi oggettivi e documentali ritenuti opportuni, la trasmette al primo Consiglio Direttivo utile della Federazione che – verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art.5 dello Statuto e valutato ogni altro elemento ritenuto utile – delibera in merito e comunica al Confidi richiedente, la propria decisione mediante invio di estratto della relativa delibera, contenente la decisione di ammissione o rigetto della domanda, entro centoventi (120) giorni dalla ricezione della stessa.

Art.3

(Esclusione)

1. La procedura di esclusione del Socio è attivata dal Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta anche di un solo Socio.
2. Il Presidente effettua tutte le verifiche necessarie per accertare la sussistenza o meno dei motivi di esclusione, ai sensi di legge e di Statuto e riferisce al Consiglio Direttivo a cui trasmette la pratica.
3. Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno o se ne è richiesto, ascolta il rappresentante del Confidi Socio nei cui confronti è attivata la procedura di esclusione. Il Socio in questione può sempre presentare proprie controdeduzioni scritte a difesa, facendone richiesta al Presidente che ne assegna il termine per il deposito.
4. Entro il mese di settembre di ciascun anno il Presidente dispone le necessarie verifiche in merito alla regolarità dei versamenti delle quote associative provvedendo, tempestivamente, all'invio dell'intimazione scritta di messa in mora e pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Scaduto il termine intimato per adempiere, il Presidente propone al Consiglio Direttivo l'esclusione del Socio moroso.

Art.4

(Delibera di esclusione)

1. Il Presidente comunica, a mezzo racc. A/R, al Socio escluso l'estratto della relativa Delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, contenente la motivazione della stessa.

Art.5

(Decisione dell'impugnativa)

1. Sul ricorso per impugnativa della delibera di esclusione l'Assemblea viene chiamata a decidere alla prima riunione convocata dopo il deposito suddetto e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di deposito del reclamo.
2. Prima dell'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a decidere sul reclamo, il Consiglio Direttivo può predisporre una propria relazione per replicare al reclamo. Copia del reclamo del socio escluso e dell'eventuale relazione di replica del Consiglio Direttivo debbono essere inviate ai Soci o messe comunque a disposizione (anche on line) per la consultazione da parte dei Soci almeno dieci (10) giorni prima dell'Assemblea. Non è ammessa altra attività istruttoria.
3. Alla riunione assembleare chiamata a decidere sul reclamo può essere invitato il socio escluso. La deliberazione dell'Assemblea è presa ai sensi del comma 1° dell'art. 16 dello Statuto.
4. Qualora il socio escluso non sia presente all'Assemblea, la decisione sul reclamo adottata dall'Assemblea è comunicata dal Presidente della Federazione al Socio escluso, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo di comunicazione con riscontro della ricezione, da inviarsi entro cinque (5) giorni dalla data dell'Assemblea.

Art.6

(Quote associative)

1. Il Consiglio Direttivo, ai sensi di Statuto, determina l'ammontare delle quote associative – sia di ammissione che annuali – dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori.
2. Nella determinazione delle quote annuali dei Soci Ordinari la relativa quantificazione terrà conto del numero di imprese da essi associate (risultante al 31 dicembre dell'anno precedente) dell'ammontare delle garanzie prestate e di ogni altro elemento utile di valutazione.

Art.7

(Deleghe per l'Assemblea)

1. Prima dell'apertura della riunione dell'Assemblea, il Presidente incarica i due componenti presenti più anziani per età del Consiglio Direttivo di procedere al controllo ed alla verifica delle deleghe, secondo le disposizioni del vigente Statuto.
2. Le deleghe rilasciate per ciascuna Assemblea vanno tassativamente fatte pervenire al Presidente entro e non oltre i cinque (5) giorni antecedenti la data della riunione, e rimangono agli atti della Federazione.
3. Il Presidente, esaminati i risultati dell'attività di controllo e verifica di cui al 1° comma del presente articolo, attesta la regolarità delle deleghe agli atti, ammettendo quindi al voto soltanto i portatori di deleghe in regola.
4. Nel verbale d'Assemblea dev'essere fatta menzione delle deleghe con annotazione della loro regolarità o dei motivi di eventuali irregolarità.

Le decisioni del Presidente sulle deleghe sono inoppugnabili ed eventuali contestazioni al riguardo non possono rinviare, ne' sospendere il corso dei lavori.

Art.8

(Svolgimento dell'Assemblea)

1. Ogni Confidi Socio ha diritto di partecipare all'Assemblea, in persona del Presidente o di un suo delegato che, oltre al voto capitaro, è titolare di un ulteriore voto ogni mille imprese ad esso socie e di un altro ulteriore voto ogni dieci milioni (10.000.000) di garanzie prestate in essere.
Al di sotto delle soglie delle mille imprese e dei dieci milioni di garanzie, il Confidi Socio avrà diritto al solo voto capitaro.
I valori di cui sopra vanno riferiti all'anno sociale precedente rispetto a quello in cui si tiene l'assemblea della Federazione.
2. Per lo svolgimento dell'Assemblea devono essere predisposti dei "fogli presenza" contenenti gli elenchi nominativi di tutti i rappresentanti dei Confidi Soci con l'indicazione del Confidi rappresentato e su di essi devono raccogliersi le firme di ciascun componente dell'Assemblea accanto all'indicazione del proprio nome, per documentarne la partecipazione personale e diretta.
3. Prima di dar corso all'apertura dei lavori, il Presidente:

- a) nomina un Segretario, anche esterno alla Federazione, per assisterlo nei compiti di presidenza e per redigere il verbale d'Assemblea se si tratta di Assemblea ordinaria, altrimenti, se si tratta di Assemblea straordinaria, la redazione del relativo verbale è fatta da un Notaio;
 - b) verifica che gli uffici, in applicazione dello Statuto, abbiano accertato la sussistenza del diritto di voto e, se del caso, di elettorato passivo, nei partecipanti all'Assemblea sulla base delle deleghe depositate e delle firme apposte sui "fogli presenza";
 - c) verifica la regolarità della convocazione e la validità della costituzione dell'Assemblea a norma dello Statuto e quindi la dichiara aperta e idonea a decidere e deliberare.
4. Dopo l'eventuale lettura e approvazione del verbale della precedente Assemblea, il Presidente dà inizio ai lavori secondo l'O.d.G., salvo che non ne venga richiesta e votata a maggioranza, per alzata di mano, l'inversione.
 5. Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea dando la parola ad ogni avente diritto secondo l'ordine in cui viene richiesta e curando che la discussione si mantenga sempre relativa agli argomenti all'O.d.G. e si svolga entro i limiti del rispetto e della correttezza oltre che nei limiti di tempo predeterminati dall'Assemblea stessa.
 6. Quando per il venir meno delle condizioni suddette se ne determina l'opportunità o la necessità, al fine di garantire l'ordinato svolgimento dei lavori il Presidente può togliere la parola ed eventualmente disporre la sospensione dell'Assemblea per il tempo reputato necessario.

Art.9

(Delibere e votazioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea delibera con voto palese e per alzata di mano, mentre per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale vota per scrutinio segreto, salvo che, con voto palese ed a maggioranza dei due terzi, non deliberi di procedere a tutte o ad alcune elezioni, per alzata di mano.

Art.10

(Delibere e votazioni degli altri Organi Sociali)

1. Il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e il Collegio Sindacale adottano le rispettive deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese se non

è previsto, o richiesto dalla maggioranza dei componenti gli Organi predetti, lo scrutinio segreto.

Art.11

(Elezione del Consiglio Direttivo)

1. L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo avviene mediante voto su liste contenenti un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti i candidati della lista che ha ottenuto almeno il sessanta per cento (60%) dei voti validi. Se tale quorum non è raggiunto, la votazione sarà ripetuta per una volta e se neanche in tale seconda votazione viene raggiunto il quorum suddetto, si procede ad una terza ed ultima votazione nella quale risulteranno eletti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
2. Le liste dei candidati debbono essere depositate presso gli uffici della Federazione entro i cinque (5) giorni antecedenti a quello dell'Assemblea per le votazioni e debbono essere sottoscritte da almeno trenta (30) rappresentanti di Soci Ordinari che non siano candidati. Ogni lista sarà contrassegnata con un numero corrispondente all'ordine di presentazione.
3. Ai presentatori di ciascuna lista sarà rilasciata apposita ricevuta che faccia fede del giorno della presentazione e del numero assegnato alla lista secondo l'ordine di presentazione.
4. Alle votazioni si procede mediante schede sulle quali le liste sono riportate con la sola indicazione del loro numero di presentazione sufficientemente visibile in apposito riquadro.
5. Ogni partecipante all'Assemblea con diritto di voto, può votare per una sola lista di candidati. Il voto si esprime apponendo un segno di croce sul riquadro contenente il numero della lista che si intende votare o di fianco ad esso.
6. Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente dell'Assemblea nomina da due (2) a quattro (4) scrutatori secondo il numero dei partecipanti al voto ed impartisce ogni altra disposizione per l'organizzazione materiale delle operazioni di voto e di scrutinio.
7. Il Presidente dell'Assemblea ed i nominati scrutatori costituiscono il seggio elettorale presieduto dal Presidente predetto. I componenti del seggio elettorale decidono sulla validità dei voti espressi ed in caso di dissenso fra loro decidono a maggioranza.

8. Durante le operazioni di scrutinio e l'esame di validità dei voti espressi, l'Assemblea resta sospesa. Concluse le predette operazioni, il Presidente riapre i lavori dell'Assemblea, comunica i risultati della votazione e proclama gli eletti al Consiglio Direttivo.

Art.12

(Sedute del consiglio Direttivo)

1. Il Presidente, prima di dare inizio ai lavori del Consiglio Direttivo, verifica la regolarità della convocazione e la validità della seduta, facendo annotare le eventuali assenze e relative giustificazioni ai fini di quanto previsto dello Statuto.

Art.13

(Cessazione e sostituzione di Consiglieri)

1. Nei casi previsti dallo Statuto, le necessarie cooptazioni vengono formalizzate dal Consiglio Direttivo nel verbale di seduta, nel quale si dà parimenti atto delle intervenute cessazioni di Consiglieri e delle relative cause.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3° dell'art.20 dello Statuto, i Consiglieri rimasti in carica dopo la cessazione della maggioranza di essi, ne danno formalmente atto nel verbale di seduta e provvedono alla necessaria convocazione dell'Assemblea firmando tutti il relativo avviso di convocazione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 4° dell'art.20 dello Statuto, il Presidente del Collegio Sindacale convoca il Collegio per verbalizzare l'intervenuta cessazione dell'intero Consiglio Direttivo, indicandone le ragioni e quindi provvede alla necessaria convocazione dell'Assemblea.

Art.14

(Dichiarazioni di decadenza)

1. Le decadenze di cui all'art.21 dello Statuto sono formalmente dichiarate dal Consiglio Direttivo nel verbale di seduta se è rimasta in carica la maggioranza dei Consiglieri, nel qual caso si procede alla cooptazione dei Consiglieri mancanti, a norma dei commi 1° e 2° dell'art.20 dello Statuto.
2. Se le decadenze di cui alle varie ipotesi dello Statuto, concernono la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica dichiarano formalmente le predette decadenze

nel verbale di seduta e provvedono alla necessaria convocazione dell'Assemblea firmando tutti il relativo avviso di convocazione.

3. Quando la decadenza di uno o più Consiglieri produce gli effetti di cui all'art.22 dello Statuto, i Consiglieri rimasti in carica danno formalmente atto di tale situazione nel verbale di seduta ed il Presidente, se è rimasto in carica, ovvero il più anziano fra i Consiglieri rimasti in carica, provvede a darne notizia al Confidi Socio interessato, invitandolo alla designazione di un nuovo rappresentante a norma dell'art.9, comma 2°, dello Statuto.

Art.15

(Verballi del Consiglio Direttivo)

1. Per la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, il Presidente, ad inizio di seduta, nomina un Segretario che può anche essere un estraneo al Consiglio.
2. Al termine della riunione, il relativo verbale se redatto in forma definitiva, ovvero la sua "bozza", debbono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Parimenti sottoscritto deve essere il verbale nella sua stesura definitiva.

Art.16

(Presidente)

1. Al Presidente, in quanto componente del Consiglio Direttivo, si applicano tutte le norme statutarie concernenti cessazione e decadenza dei componenti del Consiglio suddetto.
2. Ove si verifichi taluna delle ipotesi richiamate nel comma precedente, prima di procedere all'elezione di un nuovo Presidente, il Consiglio Direttivo deve essere reintegrato mediante cooptazione di un nuovo Consigliere.
3. A quanto sopra provvede il Vice Presidente o, in sua mancanza, il Consigliere più anziano per età, che assume al riguardo tutte le iniziative necessarie ed opportune e fino alla nomina del nuovo Presidente presiede la Federazione a pieno titolo e con pienezza di poteri.

Art.17

(Gestione finanziaria: poteri del Presidente)

1. Il Consiglio Direttivo determina il limite massimo di importo degli assegni a firma del Presidente.

Art.18

(Elezione del Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a norma dello Statuto, con votazione a scrutinio segreto.
2. Le candidature, sottoscritte da due componenti del Consiglio Direttivo che non siano candidati a loro volta, devono essere depositate presso gli uffici della Federazione entro e non oltre i due giorni antecedenti a quello fissato per la riunione del Consiglio.
3. Se vengono presentate più candidature, gli uffici della Federazione provvedono ad approntare delle schede elettorali sulle quali figureranno nome e cognome dei candidati in ordine alfabetico.

Art.19

(Svolgimento dell'elezione)

1. L'elezione del Presidente si effettua nella prima riunione del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea.
2. La riunione suddetta è convocata dal Consigliere più anziano d'età fra gli eletti ed è presieduta dal più anziano fra i presenti che non sia candidato.
3. Aperti i lavori, il Presidente nomina un Segretario fra i presenti o anche un estraneo, per la verbalizzazione. Adempite le verifiche e le formalità necessarie relativamente agli intervenuti, il Presidente dà notizie circa le candidature presentate.
4. Se è stata presentata una sola candidatura o nessuna, il Consiglio, se non vi sono opposizioni, può anche procedere ad eleggere per acclamazione il Presidente, fra i Consiglieri che rappresentano Soci Ordinari e di ciò si dà atto a verbale.
5. Se sono state presentate più candidature, il Presidente fa distribuire le schede elettorali e nomina due scrutatori che con lui costituiscono il seggio elettorale al quale, se del caso, si applica il comma 7 del precedente art.11.
6. Concluse le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente proclama eletto Presidente della Federazione il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validamente espressi.

Testo approvato dall'Assemblea della Federazione tenutasi in data.....